

SEDUTA

5.

SITZUNG

14-2-1949

**Presidente: MENAPACE**

**vice-Presidente: MAGNAGO**



(Ore 9,50)

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta.

PANIZZA (D.C.): *(fa l'appello nominale)*

PRESIDENTE: 43 presenti; la seduta è validamente costituita. Processo verbale della seduta del 24 gennaio 1949 *(dà lettura del processo verbale)*. Vi sono osservazioni al riguardo?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Desidero che venga modificato per quanto riguarda la mia dichiarazione. Avevo detto che mi dichiaro provvisoriamente soddisfatto fino a che la Commissione di convalida avrà tratto le conseguenze o avrà dichiarato la sua incompetenza. Quindi provvisoriamente soddisfatto.

PRESIDENTE: Vedremo quanto risulterà dal verbale completo e si provvederà di conseguenza. Approvato, salvo questa richiesta di modificazione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Prima di iniziare i nostri lavori, non per offrire un doloroso argomento polemico né per suscitare dibattiti, desiderosi come siamo di accordo e solo di quello che ci può unire nella comune fatica, ma che risponda a

quello che si attende da noi tanta parte della pubblica opinione regionale; prendo la parola per elevare un pensiero di profondo cordoglio e di deplorazione per la condanna del Cardinale Mindszenty. La condanna ha percosso la coscienza cattolica ed umana di tutto il mondo, di questo mondo che non può aver pace, se le passioni politiche travolgono la giustizia, se ottenebrano le menti, se si opprime la libertà e dignità degli uomini. Negli animi di tutti gli onesti, di qualunque tendenza, vive però sempre l'amore per la verità, il rispetto per la dignità umana. Ora, saranno questi i sentimenti che finiranno per avere il primato in tutte le espressioni della vita? Non quindi parole di esasperazione da parte nostra; solo il voto e la speranza che la sorte del Cardinale non debba essere considerata definitiva e che per quanto ci riguarda, qui da noi, la coscienza civile della nostra Regione valga sempre a preservarci da ogni aberrazione.

*(L'assemblea ha ascoltato in piedi il discorso del Presidente della Giunta).*

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Non posso non deplorare questa ingerenza da parte del Presidente della Giunta regionale in problemi che riguardano uno Stato estero. Nessuno si è mai commosso e nessun Parlamento ha mai deplorato quando passati Governi, obbedienti alle esigenze del capitalismo inter-

nazionale, hanno condannato a morte, all'ergastolo delle masse immense. Il Cardinale Primate d'Ungheria, dopo il mutamento avvenuto nel regime ungherese, che ha portato il popolo a dirigere i propri problemi, ha sempre difeso il passato regime, difendendo il capitalismo ungherese, mettendosi su d'un piano che era contrario agli interessi del popolo. Noi non possiamo scordare che la Chiesa d'Ungheria era uno strumento dei maggiori possessori di beni della terra. In quel paese oggi i beni della terra sono passati al popolo e Lui dal pulpito ha sempre difeso questi particolari interessi della classe dirigente che hanno condotto l'Ungheria alla rovina. E quando finalmente una rivoluzione ha determinato un mutamento profondo, quest'uomo è stato preso e condannato perché era contro il suo popolo. Condannato perché aveva tradito il mandato che la Chiesa dà ai suoi Ministri, tanto più grande, quanto più sono in alto. Non ci possiamo associare a questa deplorazione del Presidente della Giunta regionale, ma esaltiamo in questa Sede il popolo ungherese che ha lottato e guadagnato la sua libertà.

PARIS (P.S.L.I.): Nel mentre mi associo al cordoglio di tutto il mondo civile per il processo e condanna all'ergastolo del Cardinale, non possono associarmi alla forma in cui questo processo viene ricordato in questa Sede. Forma che minaccia di coinvolgere la sostanza, di incidere in modo profondo, talmente profondo da snaturare la caratteristica del nostro lavoro. Io infatti ricordo nella seduta inaugurale di questo Consiglio che tutti i discorsi furono improntati al desiderio che si lasci fuori dalla porta la politica, e si faccia esclusivamente della sana amministrazione per quanto riguarda tutti i nostri lavori. Ora

il Presidente della Giunta regionale dà un avvio poco lusinghiero. Dichiaro che personalmente mi sono sentito inorridire da quella condanna che ha suscitato in tutto il mondo un'ondata di orrore. Uomo libero, ho combattuto le mie battaglie per la libertà e non posso non sentirmi scosso da questa forma di repressione della libertà. Repressione della libertà specie per quanto riguarda il rappresentante più qualificato del sentimento religioso, della tradizione religiosa, della nobile Nazione ungherese. Quindi la mia astensione da questa commemorazione riflette solamente la mia preoccupazione che non si scivoli in una improduttiva discussione, perché il precedente giustificerebbe poi qualsiasi altro intervento. Quindi non posso che deplorare quanto è accaduto.

SALVETTI (P.S.I.): Non per ripetere le stesse cose che ha detto Paris, personalmente sono molto vicino ai suoi apprezzamenti; la mia astensione aveva la stessa originaria fondamentale precauzione di introdurre elementi politici in questa Sede. Pertanto mi auguro che un fatto del genere non venga ripetuto, perché non abbia strascici ed interventi in questa Sede, che non entrano nel merito di quello che è stato il processo come tale. Tutti abbiamo letto i fatti e compreso che la verità in materia non è ancora nota, nè dal punto di vista positivo, nè dal punto di vista negativo. Sta il fatto che questo consesso a me non sembrava adatto per fare interventi ed apprezzamenti del genere; perché, come ha detto il precedente oratore, sembra fatto apposta per dividere e non per unire. Solo per questo intendo spiegare la mia mancata adesione formale ad una manifestazione che ritengo quanto meno pericolosa.

MITOLO (M.S.I.): Il collega Cristoforetto ed io ci siamo associati volentieri e senza riserve alla protesta che in nome di un principio morale da tutti noi sentito, il Presidente della Giunta ha inteso elevare. Ci siamo associati, perché qualsiasi forma che esprima protesta e sdegno verso tutto ciò che offende le coscienze libere ci troverà consenzienti. Ci siamo soprattutto associati per un'altra ragione: perché vogliamo sperare e pensare che questa protesta così generale del mondo civile verso una condanna che ha offeso le coscienze libere, sia l'inizio di un'altra protesta per fatti che ancor oggi offendono la coscienza e il pensiero politico di qua e di là del sipario di ferro. Pensiamo che altre condanne che vengono elevate tutt'ora verso coloro che hanno sposato un ideale e hanno difeso una causa di carattere politico e morale, siano offensive per la coscienza civile ed umana. È per questa ragione che ci siamo associati senza riserve alla protesta del Presidente della Giunta regionale.

DEFANT (A.S.A.R.): Sono sempre molto sensibile quando è in gioco la libertà. Ha fatto molto bene il Presidente della Giunta regionale ad accennare al caso recentissimo del Cardinale Mindszenty. Ma ritengo opportuno ricordare un altro caso che è offensivo della coscienza degli uomini, anche se rispetta le forme del diritto. La libertà è un bene universale, deve godere del massimo rispetto di là e di qua da quel confine artificioso che è stato tracciato dagli uomini.

CAPRONI (P.P.T.T.): Il mio Partito non può che condividere il senso di profondo rammarico espresso testé dal Presidente della Giunta regionale per l'arresto e la condanna del Cardinale Primate d'Ungheria. In que-

sto fatto non è solo, e ciò è molto grave, compromessa a nostro avviso la libertà della coscienza cattolica e non è solo condannato il principio cattolico, che noi dobbiamo difendere con tutte le nostre forze, ma è attaccata anche la libertà umana. In qualsiasi paese veramente democratico e che viva su principi di democrazia, una cosa del genere non si sarebbe certamente verificata. Noi avevamo al tempo dell'Italia monarchica un Partito repubblicano che svolgeva liberamente la sua azione politica in seno ai due rami del Parlamento. Abbiamo oggi nell'Italia Repubblicana i rappresentanti monarchici nei due rami del Parlamento. Ciò è consentito, perché l'Italia di allora e l'Italia di oggi era ed è, un Paese democratico, dove i principi della democrazia vivono in tutte le loro applicazioni. Quindi, pur senza entrare nei fatti interni di un paese, poiché ciò non è di nostra competenza, il mio Partito si associa senza riserve e anzi con vigore alla deplorazione del Presidente della Giunta.

*(Esce il consigliere Bettini-Schettini).*

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Nulla avrei da aggiungere alle parole del collega Mitolo se non dovessi obiettare qualcosa alle faziose affermazioni del consigliere Bettini. Si possono considerare libertà quelle che il popolo si è conquistato, non quelle che al popolo sono imposte. Mi oppongo alla affermazione relativa alla libertà di un popolo, che in dolorosa fratellanza con i popoli ceco e polacco, vive oggi nel terrore e in medioevale barbarica schiavitù. Mi oppongo pure all'affermazione del consigliere Defant e al suo irriverente accostamento: da una parte un apostolo del cattolicesimo, dall'altra una volgare spia.

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei ricordare al consigliere Cristoforetti che la libertà è cara alle spie ed agli apostoli!

*(Scoppia un incidente fra Defant, Cristoforetti e Mitolo che provoca l'intervento del Presidente).*

*(Rientra il consigliere Bettini-Schettini).*

ODORIZZI (Presidente della Giunta D.C.): Proprio perché, come ho premesso, il pensiero che ho creduto dover levare come espressione di tanta parte della pubblica opinione, non doveva servire ad avviare nessuna polemica, non rispondo a nessuno, compreso il collega Bettini. Dal quale naturalmente dissenso, questo non è necessario dirlo, in tutta l'impostazione e in tutte le affermazioni. Accetto come considerazione, sulla quale penserò molto, quanto ha detto il consigliere Paris. La prego però di non considerare in contraddizione quanto ho detto con la natura di questo nostro consenso. Il Paese però ha diritto di considerare questo consenso una sua espressione morale e ha diritto che, sia pure con tutte le cautele dovute alla forma, i suoi sentimenti trovino qui una eco per quanto pacata e misurata come credo sia stata la mia.

PRESIDENTE: È stata presentata un'interrogazione dal consigliere Cristoforetti in data 2 febbraio 1949: « Per conoscere se non sia suo intendimento, qualora non lo abbia già fatto, di provocare presso il Ministro della giustizia una severa inchiesta per accertare le responsabilità del funzionario che rilasciando un certificato penale con stampigliato „nulla”, ha reso possibile la candidatura della spia Clara Marchetto a consigliere regionale, rendendosi colla sua leggerezza colpevole del disonore immeritatamente riversatosi sulla Regione e sul Consiglio. Alla in-

*chiesta stessa dovrà seguire un'adeguata punizione disciplinare; desidero risposta scritta. »* Ecco la risposta scritta: risposta alla interrogazione presentata dal consigliere Cristoforetti. La risposta è stesa in data 9 febbraio. « Questa Presidenza del Consiglio, preso atto del contenuto della interrogazione con la quale s'intende provocare un'inchiesta da parte del Ministero di grazia e giustizia, per accertare le responsabilità relative al rilascio del certificato penale della signora Clara Marchetto, comunica che il Ministero di grazia e giustizia, interpellato al riguardo, ha dato risposta attraverso il Capo di Gabinetto del Ministero informando che l'inchiesta è in corso ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE: Passaggio al 2° punto dell'Ordine del giorno: « **Esame del progetto di legge sulla istituzione di una imposta sulla produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale** ». La parola all'Assessore alle finanze per la relazione della Giunta.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): La Giunta regionale si è espressa unanimemente nel senso che, della facoltà prevista per l'istituzione di nuove imposte o sovraimposte, deve farsi uso solo in casi di estrema necessità. Fu invece ritenuto opportuno di presentare un progetto di legge per la istituzione di un tributo sull'energia elettrica prodotta nella Regione, nella misura di Lire 0,10 per KW ore, tributo che è previsto dall'articolo 63 dello Statuto. Si realizza con ciò una aspirazione e rivendicazione più pazientemente e tenacemente postulata dai rappresentanti della nostra popolazione e dalla popolazione stessa nel periodo che ha preceduto e preparato

l'autonomia regionale. Rivendicazione che sorge spontaneamente dalla constatazione che, senza l'impostazione del tributo, la Regione che per dono di natura dispone di molte ricchezze le vedrebbe altrimenti utilizzate da altri senza alcun compenso. L'imposta colpisce la produzione e non il consumo. La condizione attuale del mercato dell'energia pone le aziende produttrici di energia in condizione di poter sopportare il tributo, d'altronde molto lieve, senza particolare disagio economico. La produzione media di energia elettrica nelle province di Trento e Bolzano ammonta a KW ora 2 miliardi e 800 milioni. Il provento annuo del tributo, tenendo conto della produzione esente da imposta può pertanto prevedersi in 240 milioni di lire circa. È attendibile un considerevole aumento di tale cifra non appena funzioneranno le centrali attualmente in costruzione. In favore della istituzione della nuova imposta parla il fatto che attualmente viene esportato oltre i limiti regionali un quantitativo di energia elettrica per un valore di 15 o 20 miliardi di lire. Poiché la nostra economia locale, a causa dei bacini idrici, delle deviazioni di numerosi torrenti e fiumi, delle condutture elettriche, subisce gravi danni e siccome è pure sminuita la natura del paesaggio per effetto degli alvei svuotati e delle selve di paletti e pale, pare del tutto giustificata l'imposizione sullo sfruttamento delle ricche risorse idriche della Regione di questo piccolo tributo che la legge permette. In seno alla Giunta regionale si ebbe a considerare se il nuovo tributo debba colpire l'intera produzione di energia elettrica o solo quella parte di essa che viene esportata dalla Regione. Una legge in quest'ultimo senso non potrebbe esser presa in considerazione prescindendo da altre riserve, perché suscettibile di impugna-

zione ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. Sottopongo all'approvazione del Consiglio regionale il seguente progetto di legge.

STROBL (S.V.P.): Kann die Debatte nicht Artikel für Artikel geführt werden? (È possibile fare la discussione articolo per articolo?)

PRESIDENTE: Sì, senz'altro.

STROBL (S.V.P.): Trovo troppo basso il limite di 0,10 per KW ore.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Il consigliere Strobl trova troppo basso il limite di 0,10 per KW ora, dice che il prezzo del mercato della produzione di energia elettrica dal momento in cui è stato emesso questo Statuto è molto aumentato e si dovrebbe applicare almeno diciassette centesimi per KW ora dato che anche lo Stato ha aumentato in proporzione la sua imposta. Ora io sono pienamente d'accordo che il limite di 0,10 è basso e che dovrebbe stare in relazione con il prezzo del mercato, ma abbiamo lo Statuto. La disposizione dello Statuto ci consente un'imposta di 0,10 quindi non possiamo superare questo limite. Tutto quello che possiamo fare è di cercare che si modifichi lo Statuto nel senso di rendere proporzionale l'imposta con il valore di mercato dell'energia elettrica.

AMONN (S.V.P.): In aggiunta a quello che ha detto Strobl e l'Assessore alle finanze, vorrei ripetere che lo Statuto fissa questi dieci centesimi che non possiamo momentaneamente superare, ma voglio aggiungere che lo Statuto per tutti gli articoli che riguardano le imposte, gli incassi e le questioni finanziarie, dopo tre anni è suscettibile di variazione.

PARIS (P.S.L.I.): Avrei un emendamento all'articolo 1 del progetto di legge.

DEFANT (A.S.A.R.): Quello che ha detto l'assessore Mayr a me non pare che sia motivo di non poter fare una distinzione fra istituzione della tassa per l'energia che viene esportata e quella che viene introdotta, consumata nella provincia, perché qui l'articolo 120 dice: «*La Regione non può istituire dazi d'importazione ed esportazione ecc.*». Non vedo qui un motivo per non poter distinguere tra energia esportata e consumata nella regione. Anzi mi pare che secondo lo spirito dell'articolo 63 l'imposizione di questa tassa vada a compensare l'esportazione di corrente. Tutti gli impianti che lavorano qui sono tassati qui, e le tasse o imposte vanno a beneficio della Regione; mentre quelli che esportano la corrente elettrica non pagano tasse e per questo è istituita questa tassa. Tutte queste ragioni mi sembrano un buon motivo per fare una distinzione fra questi due usi di energia. Credo che sarebbe più opportuno fare una distinzione almeno fra la tassazione dell'energia che viene impegnata nella regione e quella che viene esportata.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Questa materia, come giustamente vi ha detto l'Assessore alle finanze, è stata attentamente esaminata dalla Giunta. Noi non ci siamo limitati all'esame interpretativo della disposizione dello Statuto; tutti ci hanno assicurato in maniera perfettamente uniforme, che già in sede di discussione dello Statuto questa questione era stata esaminata e portata a conclusione nel senso che la facoltà dell'imposizione veniva data alla Regione a condizione che si colpisca l'energia prodotta e non solo quella esportata. Se noi imponessimo un

tributo, chiamiamolo imposta, o onere, o dazio, ma un tributo solo per l'esportazione, la natura del tributo diventerebbe quella di dazio ed andrebbe senz'altro contro l'articolo 120 e vedremmo non vistato per l'esecutività il nostro provvedimento. Vi prego di aderire al concetto esposto dal signor Assessore alle finanze e consentire che la disposizione di massima dell'applicazione del tributo sia quella che è sanzionata dall'articolo 1. Per quanto riguarda l'osservazione posta dal consigliere Strobl a proposito della inadeguatezza del tributo, almeno per il momento mi permetto di dissentire. È opportuno che prima vediamo l'applicazione di questo tributo. È vero che lo Stato tiene ancora l'energia elettrica sotto un regime di controllo e di imposizione; il prezzo non è libero, soprattutto per il consumo privato. È vero che lo Stato ha consentito alcuni mesi fa un aumento delle tariffe, portandole da 14 a 24 volte, ma lo ha fatto imponendo l'obbligo della costruzione di nuove centrali, obbligo che le grosse aziende produttrici hanno dovuto contrarre formalmente con lo Stato. E lì c'è una considerazione da fare. Dobbiamo spingerci fino al punto cui il nostro intervento fiscale non pregiudichi lo sviluppo di queste branche della nostra vita industriale. Consideriamo per il momento come adeguata la misurazione che non può essere mutata, perchè ce l'ha data la legge. Poi vedremo, lungo la strada, quali saranno le ripercussioni, vedremo se i fattori produttivi in sede locale e nazionale consentiranno la revisione e, se crederemo, la provocheremo giacché non ci può venire data che in sede legislativa. Credo per ora che l'impostazione come è stata data, corrisponda.

UNTERRICHTER (D.C.): La relazione che accompagna il provvedimento legislativo dovrebbe essere brevissima e non compromet-

tersi in discussioni. È giusta l'osservazione che noi violiamo la Costituzione se diciamo che i produttori di quella energia che viene consumata nella regione non pagano la tassa. C'è molta energia che viene consumata nella regione, ma che nella regione non lascia traccia, salvo l'occupazione di operai. Ci sono delle grosse aziende che vengono tassate a Milano e a Roma e producono energia in regione. Quello è un argomento per noi determinante, per non escludere l'energia consumata nella regione.

Nessuno ci vieta domani in sede di revisione di dire che noi esentiamo tali imprese dal pagamento dell'imposta, perché se abbiamo la facoltà d'imporre, abbiamo anche la facoltà di esentare. L'imposta sull'energia esportata la abbandonerei perché negli ambienti idroelettrici grideranno allo scandalo quando vedranno che noi facciamo due misure. Il supporre, inoltre, il valore dell'energia elettrica in 12 o 14 Lire al KW ora, vale a seconda delle caratteristiche: c'è un'energia estiva, c'è un'energia continua, c'è un'energia invernale. Il rapporto fra questi tre valori è press'a poco 1 a 2 a 3, per cui ne consegue che se mettiamo il prezzo risultante per tutta l'energia prodotta durante l'anno andiamo molto al di sotto di questo valore. Proporrei che nella relazione questo accenno al valore fosse levato. Su quello che è l'ammontare del canone, condivido quello che ha detto il Presidente della Giunta per i dieci centesimi, perché questi ci sono stati stabiliti dallo Statuto ed è stato il massimo al quale si è arrivati. Dobbiamo tener presente che viene prodotta energia elettrica anche in altre regioni e che in quelle regioni non è colpita da tale supplemento. L'importo deve essere tenuto in misura modesta.

PARIS (P.S.L.I.): Presento un altro emendamento all'articolo 2 perché venga soppresso il comma C.

PRESIDENTE: (*Legge l'articolo 1*) Sottopongo al Consiglio l'emendamento proposto dal consigliere Paris che consiste nell'aggiungere all'articolo 1 dopo la frase « *Energia elettrica prodotta* » le parole « *sfruttando le forze idriche della Regione Trentino - Alto Adige* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Prego di lasciare « Nella » perché potrebbero nascere confusioni.

PRESIDENTE: Il testo viene modificato in questo modo: Articolo 1: « *Ai sensi dell'articolo 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, è istituita l'imposta nella misura di L. 0,10 per ogni KW ora di energia elettrica prodotta sfruttando le forze idriche nella Regione Trentino - Alto Adige* ».

Chi approva alzi la mano. Approvato.

Mentre l'articolo 2, in connessione con l'emendamento dell'articolo 1 viene ad avere la formulazione presente meno il comma B. Viene a cadere il comma che parla dell'energia impiegata per la produzione di altra energia.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non potrei essere d'accordo con questo emendamento, esistono degli impianti di energia elettrica che hanno bisogno di consumare energia per produrre energia. Tali impianti non possono essere colpiti da imposta per quella parte di energia che impiegano per produrre energia.

PRESIDENTE: Propongo di non voler agganciare i due articoli. Bisogna discutere e votare l'articolo 1 e poi vedremo l'articolo 2.

Riguardo all'articolo 1 è proposto l'emendamento già noto (*lo rilegge*). Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Fino a quando il Trentino o l'Alto Adige non avranno sviluppato in pieno il programma di produzione di energia elettrica, noi siamo debitori, soprattutto d'inverno dell'energia che viene da fuori. Il comune di Bolzano ha bisogno di sette milioni di KW per rispondere alle sue esigenze, come possiamo colpire con 10 centesimi questa energia che ci viene dal mezzogiorno?

(*Rumori*)

Voci: Non la colpiamo.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Si può confondere!

SALVETTI (P.S.I.): Considero questa formulazione pericolosa. Le acque dell'Adige vengono prese sotto Ala in regione trentina da impianti colossali che si trovano in provincia di Verona. Domando se questa energia viene o non viene colpita.

Voci: No!

SALVETTI (P.S.I.): Ci troviamo di fronte al caso tipico di future centrali che hanno l'officina di produzione fuori mentre il bacino idrico è in provincia di Trento. Il caso è molto importante, non escludo domani che acque nostre in qualunque impianto possano essere convogliate altrove.

UNTERRICHTER (D.C.): Pregherei il consigliere Salvetti di tenere presente una cosa. Qui discutiamo di un'imposta di produzione di energia elettrica, sulla produzione di

energia elettrica, non parliamo di imposta sulle acque. Lo Statuto ammette un'imposta sull'energia elettrica che viene prodotta nella regione.

SALVETTI (P.S.I.): Ma è proprio il senso dell'emendamento che non vedo. Se diciamo « Energia prodotta nella regione » allora si ammette in ipotesi che sia qui l'officina di produzione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Se noi diciamo prodotti con forze idriche della regione allora si potrebbe dirmi: andiamo a cercare la provenienza delle acque, ma quando diciamo: prodotti con forze idriche nella regione vuol dire che quando c'è un luogo dove con energia idraulica si ottiene energia elettrica, vale questo articolo. Escludere impianti termici è cosa molto saggia, molto opportuna. Molte volte sono impianti mobili ed allora se andiamo a rincorrere un gruppo di generatori per vedere quanta energia hanno prodotto, perdiamo solo tempo. Quindi ritengo anche tranquillamente la dizione, da tutti i punti di vista: « Sfruttando energie idrauliche nella regione ».

PRESIDENTE: È stato presentato un nuovo emendamento riguardo all'articolo 1 dal consigliere Cristoforetti. Il testo dell'emendamento è di questo tenore: « ... *sfruttando le forze idriche nella Regione Trentino - Alto Adige e che nella regione stessa terrà qualunque impianto o derivazione* ». Osservo che la votazione riguardo all'articolo 1 è già avvenuta. Se il Consiglio ritiene che si esamini l'emendamento, lo pongo in discussione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): A parte il fatto che l'articolo è già stato votato si può superare questa eccezione.

Non è possibile accettare questo emendamento, perché noi non possiamo che colpire energia prodotta nella regione. Se qualche azienda creasse qui un'opera di derivazione per produrre nel Veneto dell'energia elettrica, non potremmo colpire l'energia prodotta fuori provincia perché possiamo colpire solo quella che viene prodotta qui.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non insisto.

PRESIDENTE: Passiamo allora all'articolo 2: « *Dall'imposta di cui al precedente articolo 1 è esente:*

- a) *l'energia consumata dalle Ferrovie dello Stato esclusivamente per i propri servizi;*
- b) *l'energia impiegata per la produzione di altra energia elettrica nel territorio della regione;*
- c) *l'energia prodotta da impianti con potenza installata non superiore a 10 KW ».*

È proposto al Consiglio lo stralcio del comma C che dice: « *Impianti con potenza installata non superiore a 10 KW ».*

PARIS (P.S.L.I.): Io vedo qui una disparità nel fatto che una centrale di 10 KW, che ha una certa importanza, può servire un intero paese e fornire energia elettrica ad uno stabilimento dove lavorano 10 operai. È uno stabilimento di un certo livello, soprattutto perché è naturale che questo piccolo impianto non superiore a 10 KW fornisca energia elettrica come tutti gli altri impianti. È vero che gli utenti non pagheranno un'imposta diversa in quanto l'imposta è fissata da una legge nazionale, ma vedo qui un guadagno che non trova, secondo me, la sua giustificazione, tanto più che sono impianti di solito già pagati. Inoltre ci sarebbe un lavoro di accertamento in più.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Il motivo di questo comma è stato il lato pratico. Noi non vogliamo spendere per moduli di contabilità più di quello che incassiamo. Impianti di una potenza di 10 KW danno un'imposta di 200 o 300 lire, quindi spendiamo di più per mandare il controllore e per tenere la contabilità, di quello che incassiamo. Chiedo di lasciare la proposta originale, che è stata discussa con diversi tecnici e che trovo giusta.

DEFANT (A.S.A.R.): Bisogna tener conto di una cosa. Il Trentino ha un grande numero di piccoli corsi d'acqua che potrebbero essere sfruttati; ora, non bisogna partire dal concetto di guadagnare poche lire durante l'anno, che non servirebbero a nulla. Bisogna partire dal concetto di incrementare l'economia nazionale, sfruttando tutte le possibilità. Propongo che si dia un premio a quelli che sfruttano i salti d'acqua. Cosa ricava la Regione da un impianto piccolo, quando si ripercuote sfavorevolmente su coloro che hanno l'iniziativa, la volontà, ed i mezzi di sfruttarlo. Imposizione fiscale va bene, ma fatta regolarmente; non impedire le iniziative che nel nostro Trentino sono indispensabili.

von PRETZ (S.V.P.): Mi associo a quello che ha detto Defant. (*Legge l'articolo 63*): « *La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10 per ogni chilovatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.*

È soppressa nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'articolo 53 del T. U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

PRESIDENTE: Il Consiglio si deve pronunciare sull'emendamento proposto dal consigliere Paris.

UNTERRICHTER (D.C.): Io credo che la via di mezzo sia la più saggia. Non possiamo a mio avviso né aderire all'idea di esentare tutti gli impianti che producono energia che viene consumata nella Regione, né possiamo abolire quel comma sui 10 KW. Faccio presente che 10 KW di potenza sono una cosa modestissima e condivido in questa materia l'osservazione che ha fatto Defant. Non possiamo dimenticare quello che ha detto l'Assessore alle finanze, cioè che non dobbiamo applicare delle imposte la cui esazione finisca col costare di più del reddito dell'imposta; e indubbiamente i 10 KW importano spese amministrative notevolmente superiori al gettito dell'imposta. Aderirei all'idea di elevare questo minimo, perché dobbiamo tener presente che se abbiamo dei piccoli impianti realizzabili, molte volte il sapere che sono esenti da qualsiasi imposta regionale può essere un incitamento per farli, e non dobbiamo limitare queste iniziative.

VINANTE (P.S.I.): Vorrei chiedere all'ingegner Unterrichter se l'esenzione fino ai 50 cavalli va intesa per gli impianti o per le aziende. Perché se la stessa azienda avesse tre o quattro impianti di questa potenza superebbe naturalmente il limite della esenzione.

UNTERRICHTER (D.C.): È giusta la domanda. S'intende di parlare delle aziende. Se questa azienda avesse due impianti distinti, sfruttando diversi modesti corsi d'acqua (e noi abbiamo moltissimi corsi d'acqua piccoli che possono dare 20 cavalli) la cosa è diversa dal caso di chi mi metta due macchine da 50 cavalli nella stessa officina.

VINANTE (P.S.I.): Che noi, adesso, aggiungiamo anche la possibilità che determinate aziende possano avere diversi impianti sui quali chiedere l'esenzione, se questi sono piccoli, credo sia una concessione un po' larga.

PARIS (P.S.L.I.): Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: Viene proposto un emendamento concordato Benedikter, Defant, Unterrichter nel senso di modificare il comma C dell'articolo 2 sull'energia prodotta non superiore a 10 KW. A questo punto s'inserisce la proposta del consigliere Vinante di determinare 50 KW per azienda.

VINANTE (P.S.I.): Intendo per azienda, perché se un'azienda ha 5 piccoli impianti, questa gode d'esenzione su tutti i cinque impianti, ma praticamente può avere una potenza di 200 KWh.

UNTERRICHTER (D.C.): Impianti piccoli di questo tipo richiedono la presenza di un operaio. Se noi abbiamo cinque officine di produzioni dislocate ad una certa distanza una dall'altra, abbiamo impiegato cinque operai. Un KW prodotto da una centrale come la Montecatini può costare 3 Lire o 5 o 8 lire, se lo fanno oggi, un KW prodotto da una macchina di 50 cavalli può costare 20 o 30 lire. Va benissimo che ci sono impianti automatici, ma una centrale assolutamente automatica costa molto. Cerchiamo di stimolare le piccole iniziative.

DEFANT (A.S.A.R.): Bisogna effettivamente dividere le spese di manutenzione e di gestione su tutta la produzione generale, è logico che per le piccole aziende in tutti i casi debbano essere superiori alle grandi. Per

questo, l'Austria concedeva un premio per i piccoli impianti; allora si curavano i problemi idrici che noi abbiamo trascurato.

PRESIDENTE: È proposto un emendamento al comma C dell'articolo 2 con questa formulazione: « *Energia prodotta da impianti con potenza installata non superiore a 50 KW* ».

Approvato con due contrari.

L'attuale comma D viene a cadere. Vi è una proposta che dobbiamo chiamare E del consigliere von Pretz che importa questo nuovo comma: « *L'energia consumata nella Regione sia da consumatori privati sia da industrie la cui sede legale si trova nella Regione* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non si può! Siamo fuori della legge. L'argomento è già stato deciso attraverso la deliberazione sull'articolo 1. Il consumo non si può colpire. Se noi introduciamo un concetto speciale. È la produzione che deve pagare.

von PRETZ (S.V.P.): Cambio la dicitura di questa proposta: « *L'energia prodotta e consumata* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non si può!

von PRETZ (S.V.P.): Perché possiamo fare un'eccezione per i 50 KW?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Perché la facciamo per esigenze di carattere pratico, perché le spese non valgono la spesa di una esazione. Mentre avremmo difficoltà se parliamo di esenzione del prodotto consumato.

von PRETZ (S.V.P.): Ma dallo Statuto non risulta questo!

PUPP (S.V.P.): Condivido l'idea del Presidente Odorizzi. Si tratta di energia prodotta. Ma c'è un'altra preoccupazione: che questa imposta che è applicata alla produzione sia nuovamente conteggiata al consumatore. Questa è la preoccupazione, cosicché i prezzi della corrente saranno aumentati dalle diverse aziende.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Questo non può avvenire e non deve avvenire. Per parte nostra noi eserciteremo tutta l'attività di controllo che è consentita. Ma non deve avvenire perché sarebbe un provvedimento antilegislativo, in quanto i prezzi ai consumatori sono regolati dalle leggi. Il prezzo non è libero altro che per i grossi contratti. Per quanto riguarda il consumatore lei sa che il prezzo viene stabilito dalla legge. Tuttavia posso ammettere che qualche tentativo di evasione si verificherà; ma da parte nostra faremo tutto il possibile per prevenirlo.

PRESIDENTE: Ritira il suo emendamento?

von PRETZ (S.V.P.): Non posso ritirarlo.

PRESIDENTE: È sottoposto al Consiglio un nuovo comma dell'articolo 2, con questa formulazione: « *Dall'imposta del precedente articolo 1 è esente l'energia prodotta e consumata nella Regione sia da consumatori privati sia da industrie la cui sede legale si trovi nella Regione* ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzare la mano.

L'emendamento è respinto.

L'articolo 2 è approvato nel seguente testo: « *Dall'imposta di cui al presente articolo 1 è esente:*

- a) *l'energia consumata dalle Ferrovie dello Stato esclusivamente per i propri servizi;*
- b) *l'energia impiegata per la produzione di altra energia elettrica nel territorio della regione;*
- c) *l'energia prodotta da impianti con potenza installata non superiore a 50 KW.*

Articolo 3: « *Sono considerati come produttori di energia elettrica a tutti gli effetti della presente Legge i concessionari e gli esercenti di qualsiasi impianto atto alla generazione di energia elettrica.*

Approvato.

Articolo 4: « *L'impianto è costituito dal complesso degli apparecchi di produzione di energia elettrica.*

*Costituiscono impianti distinti le diverse officine o stazioni di produzione di energia elettrica che una stessa ditta esercita in edifici distinti, quando anche questi impianti siano messi in comunicazione fra loro per mezzo di una comune rete di condutture di trasporto o di distribuzione ».*

È aperta la discussione sull'articolo 4.

PARIS (P.S.L.I.): Siccome ci sono delle variazioni fra il testo consegnato qualche giorno fa e quello posto all'esame stamane, proporrei di sospendere la seduta e riprenderla quando vuole il Presidente per darci modo di poterlo consultare.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sono modificazioni e miglioramenti di carattere tecnico.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa e verrà ripresa alle 14,30.

(Ore 15)

PRESIDENTE: La seduta è riaperta procediamo con l'articolo 4 del disegno di legge. (rilegge il testo dell'articolo).

BENEDIKTER (S.V.P.): Propongo una aggiunta all'articolo 4 nel senso che l'esenzione di cui all'articolo 2 lettera C non si applichi quando si tratta d'impianti appartenenti alla stessa azienda, impianti che superano, in quanto appartenenti alla stessa azienda, i 50 KW complessivi, per rendere impossibili le evasioni fiscali nel senso che impianti piccoli appartenenti a diversi titolari si riuniscano intenzionalmente per evadere all'imposta. Questa sarebbe una ragione di giustizia distributiva.

PRESIDENTE: Prego di formulare per iscritto il suo emendamento.

Nessun'altra osservazione all'articolo 4? Passiamo all'articolo 5: « *Chiunque intenda attivare un impianto per la produzione di energia elettrica, deve farne denuncia all'Ufficio di ragioneria regionale prima di iniziare la attività.*

*La denuncia deve essere redatta in doppio esemplare e deve contenere le seguenti indicazioni:*

- a) *la ditta esercente dell'impianto ed il nome, cognome, paternità e domicilio di colui che la rappresenta;*
- b) *il Comune, la via, il numero civico, la denominazione delle località in cui si trova l'impianto;*

- c) *il tipo, la potenza ed il numero degli impianti generatori della corrente;*
- d) *il giorno in cui sarà attivato l'impianto;*
- e) *la qualità della forza motrice e la corrispondente potenza;*
- f) *le caratteristiche dei congegni destinati alla misura dell'energia elettrica prodotta.*

*Per gli impianti di cui al seguente articolo 11, i produttori dovranno allegare alla denuncia un elenco degli apparecchi utilizzanti l'energia prodotta, indicando per ciascuno di essi la potenza e l'orario medio annuo di utilizzazione ».*

E' aperta la discussione su questo articolo.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che questo articolo dovrebbe esser messo in relazione con l'articolo 6.

PRESIDENTE: Visto che è stata data formulazione separata, credo che non ci siano ragioni gravi per mutare.

PARIS (P.S.L.I.): Vorrei una delucidazione sul comma e. La qualità della forza motrice cosa vuol dire?

PUPP (S.V.P.): Si tratta di corrente continua, alternata e così via.

PARIS (P.S.L.I.): Allora va bene. Non so se si possa dire « qualità » in questo senso.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'hanno chiamata con questo termine in tutte le altre disposizioni di legge che hanno per oggetto l'energia elettrica.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 5.

Approvato.

Articolo 6: « *La denuncia di cui al precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge per gli impianti di produzione già attivi a tale data* ». Segue votazione.

Approvato.

Articolo 7. (Legge l'articolo 7). - Abbiamo riguardo a questo articolo, due emendamenti proposti dal consigliere Vinante. L'uno dice: « *Le modificazioni e variazioni di ogni impianto devono essere fatte all'Ufficio di ragioneria regionale entro venti giorni dalla data in cui sono state effettuate* ». L'altro dice: « *Nel caso di cessione . . . deve essere denunciata entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Secondo me, nessuna opposizione al primo emendamento. Per il secondo, cosa vuol dire registrazione dell'atto? Perché molte volte aziende elettriche, come avviene in qualunque settore dell'attività commerciale ed industriale, differiscono all'infinito la registrazione per ragioni personali o fiscali, ed allora in quale situazione ci troviamo? Penso che sia meglio lasciare le cose come sono e magari unificare i termini portandoli ambedue a venti giorni.

PRESIDENTE: L'articolo 7 è approvato nella seguente formulazione: « *Tutte le modificazioni e le variazioni di ogni impianto devono preventivamente essere denunciate all'Ufficio di ragioneria regionale. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o di trasformazione della ditta esercente, essa deve farne denuncia entro i 15 giorni successivi* ».

Torniamo all'articolo 4. L'emendamento Benedikter è il seguente: « *L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica ad impianti appartenenti ad un'unica ditta che superino complessivamente i 50 KW* ».

UNTERRICHTER (D.C.): Insisterei sull'argomento di stamane. Nessuno va ad una soluzione del genere per frodare la nostra imposta modesta di 10 centesimi. Se c'è qualcuno che crede di sfruttare un corso di energia che può dare 30 HP e un altro che può dare 50 HP diciamogli che è bravo e che lo faccia. In altre situazioni bisognerebbe dare un contributo a chi attua questo sfruttamento. Non vedo perché dobbiamo gravare la mano. Se mai vogliamo riaffrontare questo discorso, bisognerebbe affrontarlo su basi anche più basse. Ho avuto scambi di idee e tutti sono d'accordo sull'opportunità che impianti anche di 100 e 150 KW siano esenti.

BENEDIKTER (S.V.P.): L'aggiunta mira ad imporre un'imposta sugli impianti da costruirsi, ma presume che ci siano degli imprenditori che per evadere si mettano a costruire impianti solo fino a 49 KW, e mira a quell'altra ipotesi che impianti esistenti appartenenti a diverse ditte si riuniscano d'accordo per evadere l'imposta, il che è molto più facile che non costruire nuovi impianti per 40 KW, in diverse posizioni.

UNTERRICHTER (D.C.): Non capisco come riescano ad evadere al pagamento del contributo riunendosi due, di cui uno ha una generatrice di 50 KW e l'altro una di 30 HP, che fanno 80 HP. Ma, d'accordo, sono impianti diversi e quindi sono esenti in base alla nostra legge per ciascun impianto di potenza inferiore ai 50 KW.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non è giusto che siano esenti, appartenendo ad un'unica ditta.

UNTERRICHTER (D.C.): Ma l'officina è diversa!

BENEDIKTER (S.V.P.): Diventa una unica ditta che gestisce due o tre impianti ciascuno inferiore a 50 KW.

UNTERRICHTER (D.C.): Non capisco che interesse possano avere tre produttori di piccoli quantitativi di energia, sotto i 50 KW a riunirsi per dire facciamo un'azienda che produce complessivamente 300 KW. Se mai, sfrutteranno meglio l'energia prodotta, e dobbiamo esserne contenti.

PARIS (P.S.L.I.): C'è il fatto che si applica un criterio per quelli che producono fino a 50 ed un altro per quelli che producono sopra i 50, ma con impianto unico, ed un altro ancora per quelli che producono oltre i 50, ma con impianti separati. E questo non è giusto!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È vera l'ipotesi fatta dal Paris, ma il pensiero dell'ingegner Unterrichter è questo: se ci troviamo di fronte a situazioni di fatto già attualmente costituite, ad aziende già costituite è esatto che non si vede come possano modificare la loro situazione unendosi, perché anche quando avevano prima in sedi separate impianti inferiori ai 50 KW, avevano l'esenzione. La cosa potrebbe invece verificarsi per le nuove costruzioni.

PRESIDENTE: Qualcuno prende ancora la parola? Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 del seguente tenore: « *L'esenzione di cui alla lettera c dell'arti-*

colo 2 non si applica ad impianti appartenenti ad unica ditta che superino complessivamente i 50 KW ». Chi è d'accordo su questo emendamento è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto con diciassette voti contrari e quattordici favorevoli.

Articolo 8: « È in facoltà della Regione di prescrivere agli esercenti impianti di produzione di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare i quantitativi di energia elettrica prodotti.

Ha inoltre facoltà di applicare negli impianti suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro. Tali strumenti sono obbligatori per impianti con potenza superiore ai 500 KW.

I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dalla Regione, devono essere denunciati immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, all'Ufficio ragioneria regionale, come pure devono essere immediatamente denunciate le modificazioni delle condutture e dei circuiti, ai quali siano stati applicati i congegni ».

PARIS (P.S.L.I.): Vedo la necessità nel terzo comma, dove si tratta di guasti verificatisi nei congegni che sono stati applicati, di determinare meglio i termini entro cui deve avvenire la denuncia e proporrei 48 ore. Dato che si tratta di congegni di controllo che servono a rilevare l'entità della produzione, mi pare che sia meglio fissare il termine della denuncia.

BALISTA (D.C.): Nel frattempo durante il guasto, adoperano l'energia e nessuno controlla. È meglio lasciare « immediatamente » e mantenere l'obbligo della immediatezza della denuncia.

PARIS (P.S.L.I.): « E comunque non oltre le 48 ore ».

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei chiedere se la Regione lascia la facoltà al produttore di applicare gli strumenti di misurazione e se, in un secondo tempo, la Regione vedrà la necessità di applicarli direttamente.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Secondo quanto ci è stato suggerito dai tecnici è preferibile stabilire di caso in caso. È in facoltà della Regione di prescrivere l'obbligo, perché come avviene a proposito di altri tributi che vengono pagati, l'Ufficio si può trovare di fronte a contribuenti di assoluto riposo ai quali non è necessario applicare queste misure, e ad altri contribuenti che è meglio trattare diversamente. Quindi si è preferito lasciare questo potere discrezionale alla Regione.

VINANTE (P.S.I.): Credo che accordare la facoltà alla Regione possa in determinati casi provocare anche delle ingiustizie, a seconda di come viene vista la situazione. Sarebbe meglio omettere questa facoltà, ed imporre l'obbligo per tutti, tassativo, senza che ci sia discriminazione, anche per evitare che uno che venisse costretto non possa sollevare obiezioni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Astrattamente quanto propone Vinante è accettabile, in quanto la legge rigida è quella che non fa torto a nessuno. Tuttavia noi ci inchiniamo spesso all'esperienza pratica, all'esperienza degli uffici tecnici i quali applicano l'altro tributo, e che ci hanno detto: Si impone solo in quei casi in cui si vede la

necessità. Per quanto riguarda l'adozione del metodo, la cosa non ha mai dato luogo ad inconvenienti.

SCOTONI (P.C.I.): Sono dell'opinione del consigliere Vinante, per quanto leggiamo nell'articolo 14: « *L'Ufficio ragioneria regionale è autorizzato a concludere con le ditte convenzioni per la corresponsione dell'imposta presente mediante canone annuo di abbonamento quando trattasi di impianti di produzione con potenza di concessione non superiore a duecentoventi (220) KW nominali medi (300 cavalli dinamici).*

*Il produttore ha l'obbligo di denunciare entro 15 giorni da quando si verificano le variazioni che importino un aumento del 10 % sulla produzione presa per base nella determinazione del canone. In tali casi ha luogo la revisione del canone.*

*Il produttore può chiedere la revisione quando per fatti non prevedibili ed indipendenti dalla sua volontà, avvengano variazioni che comportino una diminuzione della produzione superiore al 20 % di quella corrispondente al canone in vigore. La revisione ha effetto dalla data della denuncia ».* Questo articolo potrebbe diventare nella mente di chi sta per concludere una transazione, strumento di pressione, perché è evidente che la Regione non chiederà mai al produttore, col quale è arrivata a questo accordo, lo strumento di misurazione. Coloro che non sono arrivati a questo accordo potrebbero temere che l'Ufficio di ragioneria non si sia voluto accordare. Siccome è una materia della quale potremo vedere le deficienze e gli errori lasciamo stare. Fra qualche mese, vedremo se sia il caso di imporre a tutti o solo a certe determinate categorie, questo obbligo.

UNTERRICHTER (D.C.): Penso che ogni legge possa essere applicata in modo ingiusto. Auguriamoci che questo non avvenga nella nostra Regione. È possibile far dei torti sia che mettiamo questa clausola, sia che non la mettiamo. Certo è che l'unico sistema per sapere quanta energia abbiamo prodotto è quello di misurarla. Sobbarcarci come Regione, all'applicazione dell'apparecchio di misura, è impossibile perché la spesa è eccessiva; imporla in tutti i casi è assurdo, perché ci sono dei casi dove non è necessario imporre l'apparecchio di misurazione. Ci saranno dei casi dove potremo metter l'apparecchio e lasciarlo due o tre mesi per controllare, per avere una base di « forfait ».

Ma credo che sia meglio che alla legge sia data questa facoltà e che ci si possa imporre ad uno che è evasore allo stato potenziale e col quale non ci si mette d'accordo su una base equa. Si può anche mettere il girarrostro per misurare la corrente elettrica. La Regione dirà: « quest'apparecchio non mi soddisfa e tu applichi l'apparecchio adatto ». Certo che una disposizione del genere si può prestare a forme jugolatorie nei confronti di qualcuno, ma credo che nessuno abbia intenzione di arrivare a questo.

PARIS (P.S.L.I.): Poiché le evasioni si potrebbero rilevare sugli impianti grossi, proporrei che sia obbligatorio per impianti superiori a 500 KW. Se mai la frode è qui. È una legge fiscale! Non bisogna nasconderselo!

UNTERRICHTER (D.C.): Credo che anche qui andremo in quella casistica che alle volte può legare le mani. Può darsi che ci sia un impianto di 30 KW dove non ravvisiamo la necessità di applicare il contatore, mentre

ci sono di quelli da 300 KW dove è necessario applicarlo. Molte volte ci sono già questi apparecchi, non nelle centrali, ma nelle cabine dove c'è l'apparecchio di misura che vede quanta corrente è stata fornita. Io credo che la formulazione libera è quella che lascia maggior facoltà alla Regione.

PARIS (P.S.L.I.): Ma gli strumenti di controllo non danno nessun fastidio!

UNTERRICHTER (D.C.): Ma sì, danno un fastidio economico di centinaia di migliaia di lire! Il contatore non è fatto come quello del ferro da stiro!

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 8 nel testo preletto.

Approvato.

Articolo 9: « *I funzionari e gli agenti regionali hanno diritto di ispezionare liberamente, in qualsiasi tempo, gli impianti e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione distinti da questi.*

*Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio degli impianti, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione.*

*Le ditte esercenti gli impianti oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri ed i documenti relativi alla produzione dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti regionali, nelle ispezioni che questi compiono nelle officine e negli uffici dell'azienda, per tutti gli effetti della presente legge ».*

SALVETTI (P.S.I.): Per quanto riguarda quest'articolo 9 e ulteriori possibili cautele, mi sembra che l'unica cautela è proprio quella

che riflette l'articolo 8. Questo è proprio rendersi un po' pesanti; quando abbiamo un contatore tecnicamente perfetto mi pare che questa seconda parte, che potrebbe anche togliere il respiro, potrebbe anche essere in effetti largamente attenuata. Ecco perché l'articolo 9 presuppone un controllo tecnico previsto dall'articolo 8.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare eccessivo! Qui mettiamo un altro controllo. Mi sembra esagerato. Abbiamo detto che la gente della nostra regione è rispettosa delle leggi e che tante cautele che prende lo Stato sono eccessive. Ma guardate che se andiamo avanti di questo passo . . .!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non sono d'accordo con Scotoni. Perché è una legge fiscale ed una legge fiscale deve avere tutte quelle precauzioni che colui il quale fa l'esazione dell'imposta sia sicuro che nessuno le sfugga. In materia fiscale molti onesti diventano disonesti e di questo dobbiamo tener conto. Non è mica detto che faremo uso dell'articolo 9 ma vogliamo riservarci di farlo se necessario. Non è detto che manderemo il controllo fino all'abitazione, nelle ditte, ma in ogni modo dobbiamo lasciargli la porta aperta perché in materia fiscale gli onesti diventano disonesti.

DEFANT (A.S.A.R.): Ho sentito che si diceva che la gente onesta diventa disonesta. I piccoli impianti oggi dopo le demolizioni si possono contare sulla punta delle dita! Sono le grandi aziende che si devono controllare perché gli evasori sono appunto i grandi e ne abbiamo degli esempi.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non è vero che siano pochi i piccoli impianti, sono circa 850. Ma ad ogni modo guardate che è esatto quello che ha detto il vice-Presidente. È una facoltà che ci viene attribuita. Usarla dipenderà dal nostro criterio. Se si abolisce l'articolo e si toglie questa facoltà, cosa avviene? Tale facoltà va posta nella legge. Importante è che si sappia usarla con giusto criterio e voi tutti Consiglieri sarete qui a controllare l'attività amministrativa della Giunta e a riferire eventuali eccessi, se ci fossero. Ma se escludiamo questa facoltà cosa avverrebbe? Si deve prendere per buona la dichiarazione che ci viene fatta ed allora la nostra attività di accertamento potrebbe essere gravemente compromessa.

SCOTONI (P.C.I.): Mi sembra che il mio pensiero sia stato interpretato in maniera eccessiva. Non ho detto di abolire il controllo. Ho detto di limitarlo alle aziende abbastanza grosse o almeno di farlo meno fiscale. Quando abbiamo messo su un contatore mi pare che basti.

SAMUELLI (D.C.): Sono anch'io per mantenere quest'articolo in discussione. Per i riflessi positivi che si possono avere in vista di concordati di cui all'articolo 14 e se il produttore, ai fini di questo concordato, non sapesse che la Regione ha la facoltà di controllare non si arriverebbe praticamente a nessun concordato. Bisogna mantenerla questa facoltà.

PRESIDENTE: L'ostacolo presentato dal consigliere Samuelli è molto grave. Riferito ai grandi impianti l'articolo 14 diventerebbe un pezzo di carta. All'articolo 9 non sono proposti emendamenti. Viene sottoposto a votazione nella formulazione del testo.

Segue votazione.

Approvato.

Riguardo all'articolo 8, il consigliere Paris propone di sostituire il secondo comma con questi due: « *La Regione ha facoltà di prescrivere all'esercente impianti di produzione non superiori ai 500 KW, l'acquisto ed applicazione a loro spese di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare il quantitativo di energia prodotta. Tali strumenti sono obbligatori per impianti con potenza superiore ai 500 KW* ».

Sono posti in votazione gli emendamenti testé letti in sostituzione del 1° comma dell'articolo 8. Chi è d'accordo con gli emendamenti è pregato di alzare la mano.

14 voti favorevoli, 23 contrari. Gli emendamenti sono respinti.

L'articolo 8 comporta nel terzo comma una nuova leggera modificazione che è stata proposta così: « *I guasti devono essere denunciati immediatamente e non oltre le 24 ore* ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Approvato.

Articolo 10: « *La liquidazione della imposta per gli impianti che producono energia elettrica è fatta all'Ufficio ragioneria della regione in base alla dichiarazione delle singole aziende.*

*Tale dichiarazione deve essere presentata per la produzione di ciascun mese entro il ventesimo giorno del mese successivo* ».

BALISTA (D.C.): Mi sembra che l'articolo 10 debba essere formulato con maggior chiarezza.

von PRETZ (S.V.P.): Una denuncia mensile credo non sarebbe pratica poiché si sovrapporrebbe alla denuncia prescritta tri-

mestralmente dall'Ufficio tecnico. L'Ufficio vuol sapere solo il consumo, mentre noi dobbiamo sapere la produzione di energia elettrica. In molti casi il consumo è uguale alla produzione. Sarebbe forse più pratico chiedere e prescrivere la denuncia trimestrale come fa l'Ufficio tecnico.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): C'è l'articolo 13.

PRESIDENTE: Non sono presentati emendamenti. Chi è d'accordo per approvare la formulazione come risulta dal testo di questo progetto di legge è pregato di alzare la mano.

Approvato ad unanimità.

Articolo 11: « *L'imposta è pagata dalla ditta produttrice dell'energia elettrica direttamente presso il Tesoriere regionale* ».

Chi è d'accordo con la formulazione dell'articolo 11 è pregato di alzare la mano.

Approvato ad unanimità.

Articolo 12: « *I produttori di energia elettrica sono tenuti, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio ragioneria della regione, a versare l'imposta corrispondente alla produzione dichiarata in una unica rata con scadenza il giorno 20 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione* ».

*Per gli eventuali supplementi di imposta, derivanti da revisioni, da parte dell'Ufficio ragioneria della regione delle liquidazioni relative alle dichiarazioni di produzione anzidette, l'Ufficio emette avviso di pagamento e il produttore è tenuto a versare le somme dovute entro 8 giorni dalla data della relativa notifica* ».

Approvato ad unanimità.

Articolo 13: « *Gli impianti con una potenza di concessione non superiore a 2.200 KW nominali medi (3.000 cavalli dinamici) potranno, in caso di speciale autorizzazione da parte dell'Ufficio ragioneria della regione presentare ogni due mesi la dichiarazione, ai sensi del precedente articolo 10, della energia prodotta, e saranno tenuti a versare l'imposta corrispondente alla produzione dichiarata in un'unica rata con scadenza il ventesimo giorno del secondo mese successivo al bimestre al quale si riferisce la dichiarazione di produzione* ».

Approvato ad unanimità.

Articolo 14: « *L'Ufficio ragioneria regionale è autorizzato a concludere con le ditte convenzioni per la corresponsione della imposta presente mediante canone annuo di abbonamento quando trattasi di impianti di produzione con potenza di concessione non superiore a duecentoventi (220) KW nominali medi (300 cavalli dinamici)* ».

*Il produttore ha l'obbligo di denunciare entro 15 giorni da quando si verificano le variazioni che importino un aumento del 10% sulla produzione presa per base nella determinazione del canone. In tali casi ha luogo la revisione del canone.*

*Il produttore può chiedere la revisione quando per fatti non prevedibili ed indipendenti dalla sua volontà, avvengano variazioni che comportino una diminuzione della produzione superiore al 20% di quella corrispondente al canone in vigore. La revisione ha effetto dalla data della denuncia* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Forse qui si potrebbe dire che abbiamo adottato due pesi e due misure. Cioè noi imponiamo l'obbligo di denunciare le va-

riazioni della produzione al contribuente che paga l'imposta in canoni di abbonamento annuo e quando si tratta di aumenti è il 10 % che gli attribuisce la facoltà di chiedere la revisione; se la produzione è diminuita è il 20 % che gli attribuisce questa facoltà. Sarebbe bene fissare il 10 % in tutti e due i casi.

UNTERRICHTER (D.C.): Questa distinzione aveva una ragione logica. Quel tale che deve pagare è più sollecito a denunciare e a far rilevare la diminuzione, piuttosto che l'aumento. Quindi penso che quei tecnici che hanno proposto il testo avevano le idee chiare e non pensavano di fare ingiustizie nel prendere queste due misure diverse. Proporrei di conservare il testo.

PRESIDENTE: Non essendovi emendamenti, l'articolo 14 viene posto in votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Approvato ad unanimità.

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei proporre che invece della parola « pena » si dicesse multa o penalità.

PRESIDENTE: (*legge l'articolo 15*). È proposta al Consiglio l'approvazione dell'articolo 15 con la leggera modificazione alla seconda riga, invece di dire « pena » si intenda « sono passibili di una penalità ».

S'intende che anche nel testo degli articoli seguenti la parola « pena » viene sostituita con il termine « penalità ».

Segue votazione dell'articolo 15.

Approvato ad unanimità nel testo seguente: « *I debitori dell'imposta che non effettuino il pagamento entro i termini stabiliti negli articoli 12 e 13 sono passibili di una*

*penalità pari al 2 % della somma che essi avrebbero dovuto versare, qualora il pagamento della imposta venga effettuato entro il quinto giorno dalla scadenza.*

*Detta penalità si aumenta al 6 % se il pagamento dell'imposta non sarà effettuato entro tale termine ».*

Articolo 16: « *I produttori di energia elettrica che non sono esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 2 devono prestare una cauzione in contanti corrispondente all'ammontare presunto di un dodicesimo dell'imposta annuale ».*

BALISTA (D.C.): Volevo rilevare che in questo articolo si parla per la prima volta di annualità. È la prima volta che si parla di un dodicesimo dell'imposta annuale, perché fin qui sembrerebbe che questa imposizione tributaria si faccia una volta tanto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È annuale.

UNTERRICHTER (D.C.): Sul concordato che possiamo fare una volta al giorno, alla fine del mese, alla fine dell'anno. Noi diciamo all'Ente lo facciamo una volta al mese ma l'imposta è su quel numero di KW che misuriamo ogni mese o ogni due mesi o ogni anno.

BALISTA (D.C.): Come entità si ripeterà anno per anno.

UNTERRICHTER (D.C.): Non si ripete. È il KWh che vien tassato. Ossia quella tale quantità di energia che viene consumata in un'ora.

BALISTA (D.C.): Perché? La contate ad ore?

UNTERRICHTER (D.C.): Il KWh perché è un KW prodotto per un'ora di tempo.

BALISTA (D.C.): Allora è inutile parlare del dodicesimo dell'imposta. Come fate a calcolare?

PRESIDENTE: È proposto all'approvazione del Consiglio, nella formulazione del progetto, l'articolo 16.

Approvato ad unanimità.

Articolo 17: *« L'imposta dovuta e in tutto o in parte non pagata nei tempi e nei modi prescritti dalla presente legge regionale, la pena pecuniaria di cui all'articolo 15 e le multe di cui all'articolo 20 sono recuperate col procedimento ingiuntivo privilegiato secondo le norme stabilite dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639 ».*

VINANTE (P.S.I.): Ricordo il procedimento stabilito dal T. U. che prevede la riscossione dell'entrata patrimoniale. Noi qui parliamo di imposta, quindi propongo che anziché riferirsi all'articolo del T. U. 14 aprile 1910 ci si riferisca al T. U. 17 ottobre 1922, che riguarda la riscossione dell'imposta, perché in realtà si tratta di un'imposta e non di reddito patrimoniale e quindi questa applicazione della legge sarebbe meno costosa e più sollecita.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Per me l'emendamento proposto dal consigliere Vinante può essere accolto. In pratica si tratta di due procedimenti che per la loro caratteristica sono molto più svelti e conclusivi, assistiti da norme di intervento giudiziario, molto più efficaci che la procedura normale. Siccome l'analogia con l'impo-

sta è evidentemente calzante, mentre il testo qui citato si riferisce esattamente all'entrata patrimoniale, io penso che l'emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE: L'emendamento verrebbe proposto con l'indicazione del termine di legge n. 1401, T. U. 17-10-1922.

BALISTA (D.C.): Lascierei l'uno e l'altro non avendolo sottomano, poiché la procedura è diversa, potrebbero esserci disposizioni diverse...

VINANTE (P.S.I.): No, perché uno prevede una procedura con sistema ingiuntoriale, e l'altro con procedura diretta. Quindi non è necessaria la notifica dell'ingiunzione, ma la notifica del precetto entro un certo termine, altrimenti si procede direttamente all'esecuzione. È più svelto e meno costoso.

PRESIDENTE: *(rilegge l'articolo nel testo originario).*

VINANTE (P.S.I.): Propongo: « Col procedimento ingiuntivo di cui al T. U. 1401 del 17-10-1922 ».

PRESIDENTE: È proposto all'approvazione l'articolo 17 nella seguente formulazione: *« L'imposta dovuta e in tutto o in parte non pagata nei tempi e nei modi prescritti dalla presente Legge regionale, la pena pecuniaria di cui all'articolo 15 e le multe di cui all'articolo 20 sono recuperate col procedimento ingiuntivo privilegiato secondo le norme stabilite dal T. U. 17-10-1922, n. 1401 ».*

Approvato ad unanimità.

Articolo 18: « È affidata ad una Commissione presso la Giunta regionale, da nominarsi con provvedimento della Giunta medesima, la risoluzione dei ricorsi cui diano luogo:

- a) la liquidazione dell'imposta;
- b) tutte le altre controversie di indole tecnica che possano sorgere circa l'applicazione della presente Legge.

*Il ricorso deve essere presentato a scanso di decadenza entro 30 giorni dalla data della notifica della liquidazione dell'imposta o della decisione della Giunta regionale in merito all'insorta controversia. Contro le decisioni della Commissione non sono ammessi ulteriori gravami in via amministrativa: è fatto salvo il ricorso alla via giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione ».*

VINANTE (P.S.I.): Credo che non permettere il diritto al ricorso e volere che la decisione di prima istanza sia definitiva è un po' grave. La possibilità di ricorrere eventualmente all'organo superiore è connessa in tutte le questioni amministrative. È giustizia fiscale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ho proposto di tirar via il secondo gravame in via amministrativa e l'ho fatto anche qui su quelli che sono stati gli insegnamenti della pratica. In molti casi di carattere fiscale, il dover seguire una trafila di gradi diversi in sede amministrativa e poi portare la questione all'autorità giudiziaria, si traduce molto spesso in complicazioni. Ho suggerito che un verdetto lo pronunci una Commissione di rapido funzionamento; quando le parti non si trovano soddisfatte della deliberazione possono subito ricorrere alla via

giudiziaria. Potete anche mantenere l'altra formula, ma non ci vedo un servizio fatto al contribuente.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il ricorso avrà effetto sospensivo o no?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non ha mai effetto sospensivo.

VINANTE (P.S.I.): Ma anche in questa ipotesi il diritto di impugnare il ricorso dovrebbe essere dato da un termine in prima istanza.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Questo è esatto. Salvo il ricorso alla via giudiziaria, entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Qui abbiamo dato un termine di trenta giorni. Entro quale termine questi ricorsi possono essere presentati. Propongo anche là 30 giorni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qui è più difficile, perché questo ricorso ha per oggetto la liquidazione dell'imposta. Si può stabilire la data con certezza. È la data di notifica del provvedimento di liquidazione che viene dalla Ragioneria della regione. Il ricorso che ha per oggetto le altre controversie di indole tecnica è più difficile. Quando si può dire che è sorto, quando si può dire che si matura il momento da cui deve decorrere il termine?

VINANTE (P.S.I.): Dovrebbe essere una decisione della Giunta. Quindi anche se esistesse una controversia, ad un determinato punto la Regione potrebbe prendere una de-

cisione e quella dovrebbe servire di base per la decorrenza del termine di scadenza del ricorso.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 18 nel testo preletto.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Approvato.

Passiamo all'articolo 19: « *Il termine di prescrizione per il risarcimento degli eventuali errori di liquidazione è di tre anni dalla data della dichiarazione di produzione e si estende anche a tutti i casi di sospensione di produzione qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento dell'imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito od altro. La prescrizione non ha luogo in caso di frode* ». Non vi sono emendamenti riguardo all'articolo 19 che viene proposto al Consiglio per l'approvazione come sta nel progetto di legge. Chi è d'accordo per la formulazione come presentata nel progetto, è pregato di alzare la mano.

Approvato ad unanimità.

Articolo 20: « *Salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale è punito con la pena variabile da Lire 5.000 a Lire 50.000, nonché con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che poté essere frodata, il produttore di energia elettrica di cui al precedente articolo 3, che:*

a) *manometta o lasci manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dall'Amministrazione regionale, nonché i contrassegni, bolli, suggelli applicati dall'Amministrazione stessa, salvo i casi di provata necessità;*

b) *omette o redige infedelmente le dichiarazioni di cui all'articolo 8, tenga in modo incompleto o infedele, oppure non tenga*

*affatto o non presenti i registri ed i documenti a termini dell'articolo 7;*

c) *rifuti ed in qualsivoglia modo ostacoli l'immediato ingresso ai funzionari od agli agenti regionali nelle officine e nei locali annessi, od impedisca ad essi il libero esercizio delle loro attribuzioni;*

d) *sottragga o tenti di sottrarre in qualunque altro modo l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta* ».

PARIS (P.S.L.I.): Aggiungerei al comma a dell'articolo 20 « Di cui all'articolo 8 » per ricordare l'obbligo della denuncia.

BALISTA (D.C.): Consiglierei « suggelli applicati e fatti applicare dall'Amministrazione ». Perché gli avvocati sono sempre pignoli nell'interpretazione. Anche richiamandosi agli articoli non adopererei la parola « applicati » dall'Amministrazione. Forse « prescritti ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Applicati e fatti applicare, per essere pignoli al cento per cento.

BALISTA (D.C.): Possono anche essere applicati da ditte su ordine dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE: Leggo nuovamente tutto l'articolo.

CAPRONI (P.P.T.T.): Al primo comma vorrei un chiarimento: « Nonché con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che poté essere frodata ». È frodata o non è frodata? »

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'espressione è esatta, perché ci sono dei casi in cui è possibile arrivare esattamente

all'accertamento dell'entità dell'imposta frodata al cento per cento. Ci sono dei casi in cui questo non sarà possibile se non attraverso un'induzione approssimativa. Ecco perché questo è spiegato con la parola «poté» ecc.

PRESIDENTE: Passiamo alla lettura dell'articolo 20 comma per comma: « *Salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale è punito con la pena variabile da Lire 5.000, nonché con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che poté essere frodata, il produttore di energia elettrica di cui al precedente articolo 3* ». Paris propone che il testo della seconda riga dica: « *da Lire 50.000 a Lire 500.000* ».

PARIS (P.S.L.I.): Cosa sono 50.000 Lire, anche tenendo conto del decuplo della imposta? Mi pare che una frode debba essere colpita in modo radicale, quindi proporrei da 50.000 a 500.000. I disonesti bisogna colpirli!

PRESIDENTE: È posto in votazione l'emendamento del consigliere Paris per stabilire che la penalità venga portata, anziché alle cifre indicate, da 50.000 a 500.000 lire.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Io pregherei Paris di non insistere su questa proposta. Ci possono essere delle inadempienze modeste che vanno punite, se dobbiamo punirle con 50.000 lire, allora diventa troppo.

PARIS (P.S.L.I.): Ma il limite massimo lo lascierei.

MITOLO (M.S.I.): Mi è poco chiaro la prima linea. Cosa significa: « *Salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale?* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È un'osservazione che ha il suo fondamento. « *Salvo le maggiori pene* » capita per una specie di automatismo in queste varie leggi; non è che i due provvedimenti escludano l'un l'altro, ma coesistono.

MITOLO (M.S.I.): È evidente che le maggiori spese del Codice penale vengano applicate. Proporrei che si dicesse: « *È punito con la pena variabile da 5.000 a 50.000 lire* ». Senza alcun riferimento a quella che è la legge penale comune.

PRESIDENTE: Il 1° comma dell'articolo 20 viene proposto nella seguente formulazione: « *È punito con la penalità variabile da lire 5.000 a lire 500.000, nonché con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che poté essere frodata, il produttore di energia elettrica di cui al precedente articolo 3* ». Chi è d'accordo con la modificazione proposta è pregato di alzare la mano.

Segue votazioni. Approvato ad unanimità.

Comma A: « *manometta o lasci manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dall'Amministrazione regionale, nonché i contrassegni, bolli, sigilli applicati dall'Amministrazione regionale stessa, salvo i casi di provata necessità* ».

PARIS (P.S.L.I.): L'articolo 8 stabilisce i termini per le denunce di modifiche e variazioni anche se si tratta di necessità di riparazioni degli strumenti di controllo imposti dalla Regione. Per questo credo opportuno ricordarlo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non mi pare che sia chiaro in tale forma. Lei vuole riconfermare il concetto dell'articolo 8. Non mi pare che ce ne sia bisogno.

MITOLO (M.S.I.): Anch'io sono d'accordo col Presidente della Giunta, perché riferisce l'articolo 8 significa che solo l'articolo 8 prevede i casi di avvenuta necessità. Se ha questo significato è inutile tale aggiunta. Propongo che l'articolo resti così.

PRESIDENTE: È posto in votazione il comma A come risulta dal testo.

Approvato ad unanimità.

Comma B: « ometta o rediga infedelmente le dichiarazioni di cui all'articolo 10, tenga in modo incompleto o infedele, oppure non tenga affatto o non presenti i registri ed i documenti a termini dell'articolo 9 ».

Approvato ad unanimità.

Comma C: « rifiuti o in qualsiasi modo ostacoli l'immediato ingresso ai funzionari ed agli agenti regionali nelle officine e nei locali annessi, od impedisca ad essi il libero esercizio delle loro attribuzioni ».

Approvato ad unanimità.

Comma D: « sottragga o tenti di sottrarre in qualunque altro modo l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta ».

Approvato ad unanimità.

Comma E: « attivi un impianto senza aver fatto la denuncia di cui all'articolo 5 e 6 o non presenti o presenti incomplete o infedeli le denunce di variazione di cui all'articolo 7 ».

Approvato ad unanimità.

Articolo 21: « Le pene di cui alla presente Legge sono raddoppiate in caso di recidiva ».

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la formulazione dell'articolo 21.

Approvato ad unanimità.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se vogliamo ritornare all'articolo 18 per completarlo secondo i suggerimenti del consigliere Vinante direi di inserire qui nel capoverso contro le decisioni della Commissione, questa aggiunta: « È affidata ad una commissione, da nominarsi con provvedimento della Giunta, la risoluzione dei ricorsi cui diano luogo: a) la liquidazione dell'imposta; b) tutte le controversie di indole tecnica che possono sorgere circa l'applicazione della presente legge. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla data della notifica della liquidazione dell'imposta o della decisione della Giunta regionale in merito all'insorta controversia ». Segue il secondo capo: « Contro le decisioni della Giunta ecc. È fatto salvo il ricorso alla via giudiziaria entro i trenta giorni dalla notifica della decisione della Commissione ».

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la formulazione dell'articolo 18, con l'emendamento testé letto è pregato di alzare la mano.

Approvato ad unanimità.

Articolo 22: « In tutti i casi di infrazione alla presente Legge, quando il contravventore si sia rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con penalità variabile da Lire 1.000 a Lire 50.000, fermo in ogni caso il pagamento del tributo ».

PARIS (P.S.L.I.): Pregherei di una delucidazione. Con quale criterio sono state indicate queste cifre?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ci si riferisce ad un contravventore che si rimette alla decisione amministrativa riconoscendo il suo torto, se non vi è frode; se realmente ci troviamo di fronte ad un caso in cui il contravventore non ha commesso la contravvenzione in frode, pare umano che non si tenga una misura troppo esosa.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo sapere se chi decide sulla frode o meno, è quella commissione prevista dall'articolo 18.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Questo non è detto: non credo neppure che sia stato nell'intenzione degli estensori. In genere per analogia con quanto viene fatto nelle altre Amministrazioni, chi giudica non è l'Amministrazione. Se preferite stabilire che questo giudizio venga dalla Commissione, forse ancora meglio!

CAPRONI (P.P.T.T.): Per quanto sia escluso il caso di frode, chi è responsabile della propria ignoranza ed ha fatto perder tempo ai funzionari ed alla Commissione deve pagare questo tempo. L'applicazione di qualsiasi penalità anche senza il vero carattere di pena non deve essere tanto anti-economica da costituire una perdita di denaro per l'Amministrazione che vuole applicarla. Direi di portarla da 3 mila lire fino a 10 mila o 12 mila.

UNTERRICHTER (D.C.): Specie nell'avviamento dell'applicazione di questa legge, ci possono essere dei casi di negligenza. Ci può essere qualche modestissima officina che lascia trascorrere il termine di un mese per fare la denuncia e c'è già una infrazione. Allora sarà opportuno dire che gli applichiamo 1000 lire al massimo, per questo ritardo.

Quando dicevamo dalle 1000 Lire alle 50.000 c'era un margine tale da soddisfare a tutte le esigenze.

SCOTONI (P.C.I.): Sono d'accordo con Unterrichter; può darsi che uno dimentichi per un motivo qualsiasi; fargli pagare 5.000 lire è un po' troppo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 22 nel testo preletto.

Approvato ad unanimità.

Articolo 23: *« I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria ».*

Segue votazione: approvato ad unanimità.

Subentra ora il testo proposto da Paris, di un nuovo articolo.

*« I consiglieri regionali possono di loro iniziativa compiere operazioni di controllo tanto di ragioneria quanto degli impianti ».*

PARIS (P.S.L.I.): Ho fiducia negli uomini, ma non li voglio mettere nella situazione che siano allettati. Non parlo solo degli Assessori o dei consiglieri, ma anche dei funzionari. È noto a tutti, ed ho il coraggio di dichiararlo, che certe grandi imprese industriali riescono ad ottenere delle cose incomprensibili. Hanno la concessione oggi, il capitolato contiene la dichiarazione esplicita dell'obbligatorietà dell'inizio dei lavori fra un anno o due anni, ma riescono ad ottenere proroghe di 5 o 10 anni. È vero o non è vero? Allora c'è un sistema per cui riescono ad aver sempre ragione. Nessuno si mette in lite con queste grandi imprese, non perché non abbia ragione, ma perché ha paura di perdere la lite pur avendo ragione. Credo misura di garanzia che i consiglieri regionali abbiano la facoltà di compiere il controllo.

UNTERRICHTER (D.C.): Credo che qui dobbiamo un po' chiarire le idee. Capisco la preoccupazione di Paris. Ma mi domando: è bene che noi legislatori diventiamo anche organi esecutivi? La nostra funzione deve essere quella di controllo, perché se no, quando si presenta un consigliere regionale lo guarderanno in cagnesco. Un consigliere regionale potrà qui dentro far rilevare un certo sopruso e chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta; ma bisogna che ci sia un mandato, non che un consigliere regionale si presenti ad un'azienda, dove si domanderanno se viene come uomo o come poliziotto.

DEFANT (A.S.A.R.): Sono del parere che la proposta del consigliere Paris sia pienamente giustificata. Siamo in campo di grandi monopoli idroelettrici. Quello che si è fatto al centro in materia non ci soddisfa. C'è una legge del 1916 che è un capolavoro, ma che non è mai stata applicata; nessun Deputato si è mai sognato di chiederne l'applicazione. Dico mai! Ora rientra nelle attribuzioni del Consiglio regionale, anche nel caso nostro, di verificare se questa benedetta legge viene applicata secondo lo spirito e la lettera. Perciò insisto sul primo testo dell'emendamento proposto dal consigliere Paris. Se domani un consigliere regionale crede di fare un sopralluogo non fa altro che il suo dovere.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Anch'io sono d'accordo con Paris, perché anch'io mi fido poco di queste grandi società. Ma non sono per questa forma. Direi piuttosto che i consiglieri che vogliono fare questa ispezione, debbano avere

delega dal Presidente del Consiglio o dal Consiglio, senza che il Consiglio gliela possa rifiutare.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): La proposta del consigliere Paris è duplice: attribuire al consigliere regionale, nella forma concreta, il diritto di compiere le operazioni di controllo tanto negli uffici di ragioneria quanto agli impianti. Ora tengo a dichiarare a nome di tutti i colleghi della Giunta che i signori consiglieri avranno sempre la più ampia facoltà di accedere a tutti gli uffici e di compiere in tutti gli uffici le indagini che credono. Questo non è affatto necessario stabilirlo per legge. Tutti i controlli in qualunque settore, e non solo in questo. Non ci saremmo mai sognati di pensare che fosse necessario stabilire una disposizione. Penso che se ci si trova di fronte a casi specifici che singoli consiglieri vengono delegati dal Consiglio a fare degli accertamenti, nulla lo vieti. Ma che sia cosa da stabilire con provvedimento di legge, non credo sia adatto, anche per la figura, il prestigio e la dignità del consigliere. Sarà possibile trovarsi di fronte a situazioni dove sarà opportuna un'inchiesta di due o tre consiglieri; ma che sia stabilito da un provvedimento, quando la veste del consigliere è la veste del rappresentante morale di tutti gli uffici locali, mi pare che non sia adatto. Per quanto riguarda l'apprezzamento circa le influenze che grandi imprese idroelettriche esercitano, o possono esercitare sulle gerarchie amministrative, devo dire che, mentre è vero che molte volte in sede di concessione vengono stabiliti dei termini, che poi in pratica non si fanno rispettare, tutte le volte che ho avuto contatti con gli organi del Consiglio superiore dei

lavori pubblici del ministero, ho avuto la sensazione di trattare con persone di assoluta correttezza e serietà.

SALVETTI (P.S.I.): Anch'io ritengo che i signori consiglieri abbiano diritto di essere delegati. Ma mi permetto di ritornare ancora sull'articolo 8, per il dubbio espresso da Paris. Io credo che la Giunta abbia fatto un brutto affare nel lasciare questa libertà ai grandi impianti, avendo autorizzato il forfait con le piccole aziende, dopo aver escluso il forfait con le grandi. Si vuol escludere l'obbligatorietà del contatore automatico? Ecco perché ritenevo fondamentale quella forma coatta di controllo sulla produzione dell'energia.

PARIS (P.S.L.I.): Ho presentato il mio emendamento, perché era stato respinto quello dell'articolo 8. Capivo che non sarebbe stato accettato, volevo che ci fossero delle dichiarazioni che ora sono a verbale. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: Articolo 24: « *La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 49 della legge costituzionale 26-2-48 n. 5 ed avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino e Alto Adige* ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Prima di passare all'articolo 24 e prima di votare nel suo complesso il progetto, vorrei fare una considerazione. Si dice nella relazione del progetto di legge che la Giunta regionale si è pronunciata sin dall'inizio contraria all'istituzione di nuove imposte o sovra-imposte sulle imposte erariali o comunali, in quanto queste dovrebbero pesare sul singolo e semplice cittadino e che, di una tale facoltà la Giunta dovrebbe

far uso solo in casi di estrema necessità. Si esprime il principio che ricorrere all'imposizione tributaria sul singolo cittadino, sulle grandi masse della popolazione è un concetto che si respinge, perché sarebbe controproducente per l'autonomia, ora questo pericolo si presenta anche con questa legge, almeno in via indiretta. La legge mira a colpire, in sostanza, le grandi società idroelettriche che finora hanno tratto profitto delle nostre forze idriche senza pagare nessun tributo alla Regione. Ora c'è sempre la possibilità, già prospettata questa mattina, che per riflesso questa imposta sia cagione di un aumento delle tariffe. Tale possibilità è stata esclusa, ma potrebbe avverarsi come aumento dei prodotti fabbricati da ditte che usano energia elettrica. Vorrei prospettare prima di procedere alla votazione, di studiare la possibilità di inserire in questa legge una qualsiasi norma che possa limitare questo pericolo della riflessione dell'imposta sul consumatore.

UNTERRICHTER (D.C.): Non vedo facile che noi, attraverso un articolo di legge vogliamo inventare delle nuove norme che regolino l'economia. È fatale che tutti i costi di produzione si riversino sul consumatore. Noi possiamo dire che in questo momento siamo tutelati dal fatto che l'energia elettrica che viene data al consumatore è valutata in base a disposizione di legge e quindi questo riversamento automatico in questo momento non c'è. Ma è logico che in una discussione, quando andranno a definire quale è il prezzo dell'energia elettrica, il produttore di energia dirà che tanto gli costa la produzione e tanto di tassa, e fra queste tasse ci saranno anche i dieci centesimi. Non abbiamo la forza per impedire che il produttore non tenga conto dei dieci centesimi.

BENEDIKTER (S.V.P.): So che è una cosa molto difficile, e proprio per questo ho chiesto che il progetto di legge sia studiato con esponenti di aziende elettriche.

*Voci: Credo che siano i meno indicati.*

AMONN (S.V.P.): A me pare che non vale la pena di discutere ora di tale questione. Non crolla proprio niente con l'aumento di questi dieci centesimi! E poi siamo tutelati dalla legge che non ammette un aumento. Nel futuro, quando le aziende elettriche aumenteranno i costi, metteranno in conto anche questi dieci centesimi, che non saranno certo la giustificazione di un aumento.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Ho da osservare una piccola cosa formale. L'articolo dice: «*Ai sensi del 3° comma dello Statuto regionale*», mentre l'articolo 1 di questa legge non parla di Statuto regionale, ma nomina la legge costituzionale 26 febbraio 1948. Mettiamo la stessa dicitura per avere un'uniformità nei termini. Qualcuno fuori regione potrebbe criticare.

*Voci: Giusto!*

DEFANT (A.S.A.R.): La legge che dà facoltà alla Regione di applicare questi dieci centesimi è entrata in vigore il giorno 13 maggio 1948; ora qui la Regione rinuncia ad un beneficio. Vorrei qualche chiarificazione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non siamo in una condizione ideale, ma si è sempre detto che le leggi con effetto retroattivo disturbano ed hanno in sé qualcosa di ingiusto perché il contribuente che se le vede applicare è posto in una condizione di disagio in cui non si sarebbe trovato se

le avesse potute prevedere. L'articolo 63 non stabilisce che l'imposta deve essere applicata. Ogni contribuente doveva anche attendersi che l'applicazione della legge fiscale sarebbe stata condizionata da una norma del Consiglio, con forma di legge. Preferisco considerare la legge decorrente dal giorno in cui il Consiglio regionale ha preso la decisione di servirsi di questa facoltà.

PRESIDENTE: È posto all'approvazione l'articolo 24, con l'emendamento del vice-Presidente Magnago. Chi è d'accordo per l'approvazione di questo articolo è pregato di alzare la mano. Approvato ad unanimità. Ora propongo al Consiglio l'approvazione del complesso degli articoli testé eletti ed adottati.

DEFANT (A.S.A.R.): Una domanda al Presidente della Giunta: Gli Uffici di ragioneria regionale comunicheranno di volta in volta tutte le convenzioni che verranno fatte?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Pensi che la Ragioneria è sotto controllo diretto dell'Assessore alle finanze, il quale riferirà in Giunta ogni volta che egli lo crederà opportuno. La Ragioneria non è un organo abilitato ad agire indipendentemente dalle direttive o indicazioni che vengono date dal rispettivo Assessore.

PARIS (P.S.L.I.): Dichiaro di votare contro la legge, perché non è stato accettato il criterio dell'obbligatorietà dello strumento di controllo sugli impianti con potenza superiore ai 500 KW. Sono fortemente preoccupato e voto contro questa formulazione della legge perché per me, l'articolo 8 è di capitale importanza.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Pur avendo partecipato alla votazione parziale voterò contro la legge, perché essa stabilisce il primo degli inasprimenti fiscali che io temevo fossero collegati all'autonomia.

PRESIDENTE: I Signori che voteranno contro la legge si assumeranno la responsabilità della dichiarazione di voto che hanno fatto.

PARIS (P.S.L.I.): Votare tutto il complesso della legge è costume di tutti i regolamenti. Se consiglieri hanno votato contro qualche articolo che stimano di importanza fondamentale vuol dire che il piano ha delle imperfezioni per cui la formulazione non soddisfa.

DEFANT (A.S.A.R.): Credo che sia necessario votare questa legge, tenuto conto dell'urgenza che la Regione ha delle entrate, tanto più che questa legge non sarà eterna. Protesto contro l'affermazione del signor Cristoforetti perché questo non è un inasprimento fiscale ma un diritto della Regione, che nel passato nessuno si era mai curato di rivendicare.

PRESIDENTE: Qui non si tratta di imporre inasprimenti fiscali sopra la popolazione; si tratta di applicare una lievissima imposizione a grossi enti che fino ad ora non hanno dato alla Regione quello che dovrebbero aver dato.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Io ho detto parecchie volte: questa è una legge fiscale. Ma devo ripetere che si tratta di una legge fiscale che non colpisce i cittadini ma le società che sfruttano

le ricchezze della regione a loro vantaggio e che ne hanno impoverito la produttività agricola.

TOMA (IND.): Mi permetto di obiettare alle affermazioni del vice-Presidente, che le acque della regione non sono sfruttate solo a vantaggio degli industriali che effettuano gli impianti, ma anche della Nazione, perché vi sono centinaia e migliaia di operai che vivono sull'energia che produce l'Alto Adige. Quanto alla seconda affermazione relativa ad un impoverimento agricolo non esageriamo. C'è sempre un contrasto fra industria ed agricoltura ed è giusto e legittimo che l'industria rispetti gli interessi dell'agricoltura, quando questi devono essere lesi o menomati da impianti che possano pregiudicare le culture. Ma ci deve essere un perfetto connubio, una perfetta collaborazione fra industria ed agricoltura, e c'è anche questa condizione nell'energia elettrica.

PRESIDENTE: Il rilievo del consigliere Toma mette in luce un aspetto che non si nega. La legge che stiamo votando mette sul piatto della bilancia regionale qualche cosa che non va a danno dell'economia nazionale. Perciò siamo perfettamente in linea quando diciamo che lavoriamo per il bene concorde della Nazione e della Regione.

MITOLO (M.S.I.): Mi associo pienamente a quello che ha detto il consigliere Toma. Le affermazioni del vice-Presidente e di altri consiglieri che questa mattina hanno detto che con questa imposta si vuol colpire le società che per anni hanno arricchito le industrie con le ricchezze della regione, è assolutamente destituita di fondamento. Mi associo a quello che ha detto Toma e dico che se a questa legge si vuol dare il carattere

proposto da Defant e dal vice-Presidente sarò costretto a votare contro. Il carattere di questa legge è fiscale; per il bene delle finanze della Regione vi siamo ricorsi.

CAPRONI (P.P.T.T.): Il mio Partito vota a favore della legge. Non vogliamo andare, come ha fatto qualcuno dal campo strettamente pratico al campo sentimentale. L'articolo 63 dà facoltà alla Regione di imporre questo piccolo tributo; la faccia un po' scura del nostro Assessore alle finanze dice che la Regione ha bisogno di mezzi per lavorare.

PUPP (S.V.P.): Il collega Toma ha detto parole alle quali devo oppormi. Che proprio le grandi industrie abbiano finora sempre collaborato con le popolazioni e con i contadini dell'Alto Adige, questo non è vero! Io posso dire di tanti e tanti casi dove le società hanno trascurato ogni desiderio delle popolazioni. Abbiamo fatto, almeno dieci anni fa domanda per avere acqua per l'irrigazione; non hanno neanche risposto. Tante volte abbiamo fatto domande inutilmente.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non sono d'accordo con il consigliere Toma e mi meraviglio che egli possa dire che l'agricoltura non è stata danneggiata. Mi meraviglio moltissimo, perché i danni che sono stati fatti all'agricoltura atesina sono molto gravi, specialmente in Val Venosta. Dove si affonda un Comune intero, e dove tutti i prati e quelle distese di erba che servivano a migliorare l'allevamento vengono messe sott'acqua.

TOMA (IND.): Debbo chiarire. Non ho detto che sempre sono andati d'accordo fra industriali ed agricoltori; ho solo detto che

non è esatto affermare che sempre l'industria ha recato danno all'agricoltura. Ho auspicato che solo da una collaborazione fra le due attività economiche del paese sorga ricostruzione economica.

Non ho escluso che l'industria abbia arrecato danni, ma ho aggiunto che in molti casi, dove si è veduta la necessità di andare incontro ai bisogni dell'agricoltura abbia anche trovato la più completa comprensione da parte dell'industria.

TRANQUILLINI (D.C.): Purtroppo le industrie anche in provincia di Trento hanno arrecato danni. In un caso, in fondo alla Valsugana, abbiamo dovuto lottare per poter ottenere un litro d'acqua per un impianto di frutticoltura. Tornerò su questo argomento in un momento più opportuno quando tratteremo della legge sulla pesca. Sono tesori che abbiamo perso da tanti anni e che l'industria non ha mai pagato. Su questo dobbiamo tornare.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo ripetere il motivo per il quale mi sono pronunciato contro. Voto contro perché l'articolo 8 lascia all'Amministrazione quella facoltà che ritengo in ultima analisi dannosa.

UNTERRICHTER (D.C.): Sentite le ragioni per le quali Scotoni ritiene di insistere, nessuno ci vieta di ritornare su quell'articolo 8. È possibile in certe industrie avere il controllo dell'energia consumata e prodotta in questa o quella officina. Ci possono anche essere degli altri sistemi di controllo. Direi: « Quando non sia possibile accertare con sufficiente esattezza l'energia prodotta in impianti superiori ai 500 KW dovranno essere applicati gli strumenti di misurazione ».

PARIS (P.S.L.I.): Forse è la via per uscire: siccome abbiamo respinto il primo comma dell'emendamento che diceva che la Regione ha facoltà di mettere strumenti di controllo sugli impianti con potenziale superiore a 500 KW non è stato votato il secondo comma che comprendeva l'obbligatorietà dell'imposizione di questi strumenti di controllo. Votando questo secondo comma, credo che la legge sia a posto. Si può lasciare anche il primo comma tale e quale è.

PRESIDENTE: Riapriamo la discussione sull'articolo 8.

PARIS (P.S.L.I.): Non è stato votato il secondo comma.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'inserimento di questo comma nella formulazione: « *Tali strumenti sono obbligatori per impianti con potenza superiore ai 500 KW* », è pregato di alzare la mano.

*Approvato da tutti meno tre.*

SCOTONI (P.C.I.): Allora cade la mia dichiarazione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): È stato detto da qualcuno: « *Colpire le industrie* ». La parola è un termine tecnico usato per le imposte e tasse. Si dice: La tassa colpisce questo o quello. Ho sempre sentito dire così: « *È un termine tecnico* ».

PRESIDENTE: È in votazione il complesso chi è d'accordo con questo disegno di legge è pregato di alzare la mano.

Approvato ad unanimità, meno uno.

PUPP (S.V.P.): Chiedo al Presidente Odorizzi se non sia il caso di elevare protesta contro la concessione provvisoria data alla Montecatini sulla Rienza. Le singole ditte, con queste concessioni provvisorie iniziano i lavori e li portano fino ad un certo punto. Quando viene da Roma, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici la concessione definitiva, queste ditte hanno naturalmente un certo vantaggio perché presentano già un lavoro eseguito. Le ditte affermano di essere ad un certo punto con i lavori e le altre ditte concorrenti sono in svantaggio. Ma anche la Regione potrebbe avere interesse, come è stabilito nell'articolo 10 dello Statuto, di intervenire a parità di condizioni. Quest'articolo dello Statuto sarebbe superfluo se queste concessioni fossero date senza che nessuno ne sapesse qualche cosa. Sono venuto oggi a conoscenza che la Montecatini ha avuto la concessione. Noi ci preoccupiamo molto; e vorrei proporre una protesta da parte del Consiglio per tale concessione provvisoria, data senza che la Giunta regionale sia stata informata prima.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Alcuni giorni fa il consigliere Pupp mi ha avvertito che, secondo voci in circolazione, non aveva potuto controllare, pareva che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, avesse dato il suo benestare all'autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 13 del T. U., alla Montecatini per un impianto che dovrebbe sfruttare e sfrutterà se verrà effettuato, le acque della Rienza nei pressi di Brunico. Telegrafai immediatamente al Ministero per sapere se la notizia aveva fondamento ed ho ricevuto, ieri, risposta telegrafica affermativa. Sentito questo il consigliere Pupp proponeva d'inviare una protesta. Vi preciso che avuta notizia di que-

sta concessione ho fatto subito partire un telegramma di protesta affermando che le popolazioni protestano, ma quando ho voluto guardare la legge ho rilevato una lacuna in cui sono caduti, evidentemente per non aver prestato sufficiente attenzione a tutti i termini della legge del 1933, gli estensori dello Statuto. La lacuna è questa. Secondo un'interpretazione strettamente formale l'articolo 9, primo comma, non comprende le autorizzazioni provvisorie; nell'articolo 13 se si risale allo spirito di questa disposizione si deve poter dire che senza dubbio l'autorizzazione provvisoria non deve venire emessa senza sentire il parere della Regione. Perché è esatto quanto dice l'ingegner Pupp: una volta accordata l'autorizzazione provvisoria, si costituisce una situazione di fatto che è molto difficilmente invertibile in sede di concessione definitiva, perché colui che riceve la concessione provvisoria ha speso miliardi. Vero è che l'autorizzazione provvisoria costituisce un gravissimo precedente agli effetti della procedura; tuttavia i termini esatti dell'articolo 9 sono quelli che vi ho letto. Parlerò subito al Presidente della Commissione che sta esaminando le Norme di attuazione per proporre di rimediare a questa lacuna con un articolo delle Norme di attuazione.

UNTERRICHTER (D.C.): Alle considerazioni di ordine giuridico, vorrei aggiungere un'osservazione di ordine pratico. I concorrenti sono due: Ferrovie e Montecatini. Fra i due è certo che la Regione ha più interesse se l'impianto viene fatto dalla Montecatini, per tanti motivi. Se le Ferrovie fanno l'impianto consumano l'energia per il loro fabbisogno e quindi non ci danno né i dieci centesimi, né il 6% dell'energia gratuita. Per gli espropri che vengono fatti nelle valli

la legge Napoli è molto più gravosa per le popolazioni che se si tratta di società private, qual'è la Montecatini. In questo momento la nostra protesta potrebbe giungere quanto mai inopportuna. Le Ferrovie potrebbero chiedere allo Stato di fermare questa concessione provvisoria e quindi farsi avanti per ottenere l'impianto.

PUPP (S.V.P.): Questi grandi progetti non fanno grande piacere ai contadini, ma sono convinto che i contadini, in fine, ne vedono la necessità assoluta per il bene di tutta la regione e del paese. Ma qui si tratta di due cose. Primo: Potrebbero quei Comuni, con qualche aiuto, presentare un progetto; secondo: Si tratta di controllare la esecuzione dei lavori, affinché vengano danneggiati il meno possibile gli agricoltori. Vorrei protestare contro il principio che siano date queste concessioni provvisorie senza che la Regione ne abbia da sapere nulla. Per principio, e non solo per questo caso.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se volete fare una protesta, fatela. Siccome il consigliere Pupp mi prospettava nelle conversazioni che abbiamo avuto, la possibilità che i Comuni si consorzino per fare essi stessi questo impianto, soprattutto in questo senso vedo la possibilità di un intervento deciso e di sicuro effetto in base allo stesso articolo 10 della legge. Mi piacerebbe che la protesta fosse concreta e per questo l'avrei fatta dopo gli accertamenti sul luogo per conoscere le aspirazioni dei Comuni. La protesta generica e di principio può essere fatta solo allo scopo di agevolare maggiormente l'accettazione di quel tale articolo nelle Norme di attuazione, per equiparare la concessione e l'autorizzazione provvisoria. Bis-

gna dirlo espressamente, perché i due provvedimenti hanno natura giuridica assolutamente diversa: la concessione è un provvedimento definitivo, l'autorizzazione provvisoria viene data dietro rilascio da parte dell'autorizzato di una dichiarazione in cui si deve assumere l'obbligazione di distruggere tutte le opere in caso di mancata concessione. Questo, naturalmente, rarissime volte è avvenuto; comunque i due provvedimenti hanno natura essenzialmente diversa. Se vogliamo fare una mozione perché questo vada più facilmente dentro le Norme di attuazione, sono d'accordo; ma per quanto riguarda la protesta nel caso specifico, proporrei di farla concretamente a cose vedute.

PUPP (S.V.P.): Sono sempre del parere di fare una protesta formale, di principio.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa per dar modo di formulare i termini di questa protesta.

La seduta è sospesa per 10 minuti.

PRESIDENTE: La seduta è riaperta.

Do lettura della mozione: « *Preso notizia che recentemente è stata accordata ad una impresa idroelettrica una autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 13 per la costruzione di un impianto nella regione senza aver richiesto il parere degli Organi regionali, il Consiglio protesta contro tale provvedimento, che ritiene lesivo delle disposizioni degli articoli 9 e 10 dello Statuto, e mentre fa riserva di presentare nel caso specifico le opportune opposizioni, fa vivo appello agli Organi competenti dell'Amministrazione centrale perché siano in ogni caso integralmente rispettati i diritti riservati dalla legge alla Regione* ».

Ci sono osservazioni sul testo? Il Consiglio è pregato di esprimersi per l'approvazione del testo che è stato letto.

Approvato ad unanimità, meno uno, astenuto.

La seduta è tolta. (Ore 18,30).